


CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIIFUTI SOLIDI URBANI DI CUI AI EER 200301 E EER 200307 – gara nr. 8779408

Sommario

PREMESSA.....	2
PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI	2
Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO	2
Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL’APPALTO.....	2
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e LOTTI.....	3
Articolo 4 - CESSIONE E SUBAPPALTO	4
Articolo 5 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE.....	5
Articolo 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	6
Articolo 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	8
Articolo 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	8
Articolo 9 – PROPRIETA’ DEL BENE.....	9
Articolo 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY, NOMINA QUALE SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	9
Articolo 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA’	11
Articolo 12 - CONTROVERSIE.....	11
Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
PARTE SECONDA - ASPETTI TECNICI.....	13
Articolo 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	13
Articolo 15 – QUANTITATIVI CONFERIBILI.....	14
Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITÀ.....	14
Articolo 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	15
Articolo 18 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	16
Articolo 19 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	17
Articolo 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	18
Articolo 21 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO.....	19
Articolo 22 - VARIAZIONE QUANTITATIVI.....	19
Articolo 23 - ESECUZIONE IN DANNO.....	19
Articolo 24 - DISPOSIZIONI VARIE.....	20
Articolo 25 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA.....	20
Articolo 26 – FERMO IMPIANTO.....	20
ALLEGATO A – QUANTITATIVI, CONTEGGI e IMPORTI.....	21

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



PREMESSA

Coinger, società a totale partecipazione pubblica, intende reperire sul mercato servizi di trattamento finalizzato al recupero per i rifiuti di cui ai cer 200301 e 200307.

COINGER sta avviando le attività per l'introduzione di una tariffazione puntuale anticipata da una misurazione puntuale. La data di avvio della tariffazione puntuale è prevista per 01/01/2023, si prevedere, sulla scorta delle esperienze analoghe di altre realtà, che la produzione di rifiuti di cui al EER 200301 porterebbe ad una significativa diminuzione dei quantitativi prodotti e conseguentemente potrebbe incrementarsi la produzione, fra gli altri, dei rifiuti di cui al EER 200307, anch'essi oggetto del presente appalto. In sede di determinazione dei quantitativi per la presente procedura è stata variata la produzione attuale di rifiuti in ragione delle previsioni di produzioni al momento dell'entrata in vigore della tariffazione puntuale, queste le stime effettuate:

	LOTTO RUR - EER 200301	LOTTO INGOMBRANTI - EER 200307
produzione pro/capite kg	95	12
variazione stimata	-26%	25%
produzione pro/capite attesa kg	70	15

- Tabella P.A -

L'operatore economico deve tenere in considerazione che le previsioni di cui sopra, impiegate nella documentazione di gara sono frutto di stima.

PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI**Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**


1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trattamento finalizzato al recupero finale dei rifiuti urbani di cui ai EER 200301 e 200307.

Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

1. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n.146 e s.m.i..
2. L'indizione e la gestione dell'appalto di cui al presente capitolato è di competenza del COINGER, che, in collaborazione con i Comuni indicati all'art. 3, individua le soluzioni tecniche più idonee per l'efficienza del servizio. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spettano a COINGER.

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore




3. I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene, pulizia e aspetto decoroso e costituiscono attività di pubblico interesse. Deve essere:
 - a. evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli in tutte le fasi del servizio
 - b. garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
4. La ditta aggiudicataria si impegna, nelle more di indizione di nuova procedura di affidamento da parte di COINGER, a proseguire il servizio in oggetto. La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assistere COINGER qualora insorgessero problematiche tali da interrompere l'erogazione del servizio.
5. COINGER si riserva di far iniziare il servizio dal quindicesimo giorno successivo a quello di aggiudicazione, anche se non dovesse essere ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto. L'impresa si impegna ad avviare il servizio di cui sopra nei termini indicati.
6. Stante le attuali condizioni, la durata dell'appalto è stimata in circa 24 mesi. Indicativamente dal 01/01/2023. COINGER potrà valutare la possibilità di proseguire i servizi fino al raggiungimento dell'importo contrattuale e/o dei quantitativi massimi affidati.
7. È prevista la possibilità di effettuare fino ad un ulteriore anno di servizio. Qualora tale opzione dovesse essere attivata da parte di COINGER, verrà data comunicazione all'Appaltatore entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto originario.
8. Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario si impegna sin d'ora a proseguire il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti o a quelli eventualmente più favorevoli per COINGER SRL, ai sensi dell'art. 106, co. 11, d.lgs. 50/2016.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e LOTTI

1. Oggetto del presente capitolato sono le attività legate al servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti di cui ai EER 200301 e 200307, a valle della raccolta differenziata posta in essere, prodotti dalle utenze dei comuni soci di COINGER riportati in calce.
2. COINGER ha raggiunto da diversi anni un livello di raccolta differenziata del 75% e la produzione complessiva pro/capite si attesta intorno ai 430 kg anno.
3. Il servizio affidato consiste nell'operazione o complesso di operazioni che consentono di considerare completamente recuperati (o smaltiti) i rifiuti consegnati, in conformità alle disposizioni di cui al D.L.vo 152/2006.
4. Le attività sono specificate in dettaglio negli articoli che seguono e nei relativi allegati.
5. Il servizio è diviso in due lotti:
 - a) Lotto SECCO - rifiuti urbani non differenziati di cui al EER 200301 – CIG 94698195DA;

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



b) Lotto INGOMBRANTI – rifiuti ingombranti di cui al EER 200307 – CIG 94698363E2.


Articolo 4 - CESSIONE E SUBAPPALTO

- 1.** Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale o temporanea del contratto da parte dell'Appaltatore pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a COINGER.
- 2.** Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

- 3.** L'Appaltatore, in sede di offerta, dovrà aver dichiarato se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, COINGER non concederà alcuna autorizzazione in tal senso.
- 4.** L'Affidatario del servizio dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione al subappalto a COINGER, corredandola di tutti i dati del/i subappaltatore/i e della documentazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 105 co. 4.
- 5.** Ai fini dell'autorizzazione al subappalto è necessario che:
 - a)** l'Affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b)** il Subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c)** all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
 - d)** l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016.
- 6.** A norma dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che COINGER abbia provveduto,




l'autorizzazione si intende concessa alla condizione che si siano verificati tutti i presupposti di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore ad euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

7. Resta inteso che l'eventuale affidamento delle prestazioni oggetto del presente CSA in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso COINGER, della buona riuscita dei servizi e/o forniture.
8. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello
9. A norma dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento COINGER acquisisce il documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed ai subappaltatori.
10. Il Subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
11. Il Subappaltatore, per tramite dell'Appaltatore, deve trasmettere a COINGER, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
12. Il Subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente del documento di identificazione nei modi previsti dall'art.6.
13. Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
14. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a COINGER, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
15. In ogni caso, per quanto non previsto nel presente capitolato, si applica integralmente quanto disposto dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016.

Articolo 5 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE


1. L'Appaltatore sarà responsabile verso COINGER SRL del buon andamento di tutte le forniture e i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.
2. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento della verifica di conformità.




3. L'Appaltatore è altresì responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature dell'Appaltatore nei confronti di COINGER, dei Comuni o di terzi, sollevando così le Amministrazioni Comunali e la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
4. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di COINGER o dei Comuni. A tutela di quanto sopra l'Appaltatore dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa, o integrare polizza già esistente per tutta la durata dell'appalto, a copertura di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per danni alle cose e ad animali. Ai fini del presente articolo i Comuni sono considerati Terzi.
5. Copia della polizza conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
6. La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati da imprese subappaltatrici.

Articolo 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento della fornitura e del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
 - b) deve disporre dell'organico sufficiente ed idoneo a garantire il corretto espletamento di tutte le prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati tecnici nonché in considerazione della proposta progettuale formulata, se prevista;
 - c) tutto il personale adibito alla fornitura ed al servizio deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito; COINGER si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;
 - d) l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del/i responsabile/i organizzativo/i, con recapito telefonico fisso e mobile, cui COINGER possa far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Le comunicazioni inviate a detto soggetto si considereranno come inviate al rappresentante legale dell'Appaltatore;
 - e) l'Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta di COINGER, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;



- f)** l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, l'elenco del personale in servizio che opererà sul territorio dei Comuni Soci (generalità, numero di matricola, livello, anzianità) ed il modo in cui viene impiegato. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro cinque giorni dall'evento;
 - g)** al fine di monitorare costantemente il servizio e di mantenerne il livello quantitativo e qualitativo, dovranno essere fornite tempestivamente agli uffici tutte le informazioni che possono avere rilevanza in tali termini;
 - h)** deve organizzare sistemi di controllo interni atti a verificare la qualità del servizio al fine di ridurre possibili disservizi e/o inefficienze;
 - i)** il personale in servizio che avrà a che fare con l'utenza COINGER, dovrà essere munito di tesserino con logo dell'Appaltatore e di COINGER e riportare il nome dell'operatore ed il numero di matricola nonché abbigliamento adeguato;
 - j)** è a carico dell'Appaltatore il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne COINGER da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo;
 - k)** deve trasmettere mensilmente, tabulato in formato xls dei conferimenti ricevuti per le verifiche degli importi da fatturare.
- 2.** Tutte le operazioni oggetto dell'appalto dovranno avvenire sotto la stretta osservanza degli ordini all'uopo impartiti dagli uffici COINGER. In caso di avaria all'impianto, la Ditta, previa tempestiva segnalazione agli uffici, dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese al ripristino della relativa funzionalità recuperando il quantitativo di rifiuto non ricevuto/trattato.
 - 3.** La ditta appaltatrice è obbligata ad estendere i servizi previsti dal presente capitolato alle condizioni in essere anche ad altri comuni serviti da COINGER SRL fino ad un massimo del 20% dei quantitativi stimati nell'ALLEGATO A. In caso di riduzione dei quantitativi stimati inferiore al 20%, l'appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la durata dell'appalto e non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento.
 - 4.** La manodopera dovrà essere regolarmente assunta secondo i contratti nazionali dei lavoratori e regolarmente assicurata secondo le norme previdenziali ed assistenziali vigenti.
 - 5.** Resta a carico della ditta ogni onere previdenziale e sociale per il trattamento del proprio personale, per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e per il rispetto di tutte le norme in materia di diritto sindacale sul lavoro.
 - 6.** Di tutto quanto sopra sé ne è tenuto conto nel prezzo posto a base di gara e la Ditta dovrà produrre apposita certificazione o dichiarazione attestante la regolarità contributiva.
 - 7.** La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente capitolato, tutte le disposizioni di cui ai Decreti legislativi n. 81/2008 e n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni ai regolamenti in vigore, a quelli eventualmente emanati durante il corso del contratto, compreso le norme regolamentari e le ordinanze municipali relative all'igiene pubblica e comunque aventi rapporto con il servizio.




Articolo 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro applicati e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da COINGER o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, COINGER contesterà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, segnalerà all'Ispettorato stesso. Per la violazione degli obblighi suddetti, COINGER procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione a COINGER, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
6. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali.
2. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato, nel bando e disciplinare di gara e nelle norme integrative allo stesso.
3. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
4. L'Appaltatore dovrà assicurare che le forniture ed il servizio siano svolti in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.
5. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché il D.P.R. n° 1063/62, la Legge n° 55/90, il Decreto Legislativo



50/2016 per quanto applicabili, ed ogni e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.

6. Il Sindaco o altra autorità preposta potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.
8. Altresì l'Appaltatore dovrà sempre possedere adeguata abilitazione da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.L.vo 152/2006.

Articolo 9 – PROPRIETA' DEL BENE


1. La proprietà del rifiuto descritto all'art.1 del presente bando è di COINGER fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto INIZIALE di conferimento. Una volta conferito "il bene rifiuto" diventa di proprietà dell'impianto che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero.
2. Detentore del rifiuto è il raccogliitore/trasportatore fino al momento della presa in carico da parte dell'impianto INIZIALE.

Articolo 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY, NOMINA QUALE SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO


1. L'Appaltatore prende altresì atto che titolari dei dati acquisiti in forza del presente contratto sono i Comuni soci di COINGER srl e che COINGER srl è stata nominata dai Comuni summenzionati quale responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/2016; pertanto, qualora vi siano le condizioni di legge in funzione della tipologia del dato, l'Appaltatore viene nominato con apposito atto sub-responsabile del trattamento, per le specifiche finalità di cui al presente contratto e si impegna a sua volta al rispetto degli stessi obblighi cui è tenuta COINGER srl in virtù della predetta designazione di responsabile esterno del trattamento e delle delibere comunali autorizzazione al trattamento.
2. Gli Enti comunali titolari dei dati conservano la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni erogate ed hanno l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
3. COINGER srl consente pertanto all'Appaltatore l'accesso ai dati alle medesime condizioni e limiti cui la stessa è stata autorizzata dai singoli comuni soci.
4. L'Appaltatore si impegna ad operare secondo le direttive degli enti Titolari e nel rispetto degli obblighi imposti a COINGER quale primo responsabile del trattamento e nel rispetto di quanto indicato nel GDPR 679/2016 e che l'accesso e trattamento venga effettuato solo qualora sia strettamente necessario ad adempiere i compiti di cui al presente contratto nel rispetto del principio di pertinenza e continenza, della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



- individuali; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.
5. L'Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio; pertanto essi, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, e di non divulgarli in alcun modo né di utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
 6. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso a causa ed in occasione dell'esecuzione dell'appalto vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
 7. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
 - a) verificare e controllare che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
 - b) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - c) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - d) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati;
 - e) garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;
 - f) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.
 8. Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
 9. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione
 10. L'Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679.
 11. In ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell'appaltatore.
 12. Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto.
 13. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, COINGER avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.



- 14.** Quanto al trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore a COINGER per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati da COINGER ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
- 15.** A completamento e integrazione della nomina di cui al comma 1 del presente articolo si rimanda all'Allegato 1 del Contratto di Appalto "Nomina a sub-Responsabile del trattamento", quale parte integrante e sostanziale della presente capitolato.

Articolo 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA'

- 1.** L'aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 10 giorni dall'invito della stazione appaltante presso la sede della stessa. Il presente Capitolato Speciale sarà allegato al contratto di appalto.
- 2.** Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a)** tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate in contanti o assegno circolare, prima della stipula del contratto stesso;
 - b)** le eventuali spese di pubblicità come indicato nel disciplinare di gara.


Articolo 12 - CONTROVERSIE

- 1.** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e suoi allegati e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Varese.

Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Clausola risolutiva espressa


- 1.** Il contratto si considererà automaticamente risolto a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sottoelencati:
 - a)** per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - b)** mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - c)** quando l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o risulti in stato d'insolvenza;
 - d)** accertata totale insolvenza verso le maestranze o Istituti assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;
 - e)** cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri, salvi i casi ammessi;
 - f)** per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando di appalto, dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - g)** mancata integrazione della cauzione definitiva qualora utilizzata da COINGER in rivalsa per la decurtazione di penali;
 - h)** mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.



- i) qualora l'Appaltatore non provveda all'applicazione/adozione delle migliorie indicate nell'offerta tecnica sottoscritta al momento della gara nel termine assegnato con diffida ad adempiere da parte di COINGER;
 - j) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate anche via fax, che, a giudizio di COINGER, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
 - k) in caso di inosservanza degli obblighi legati alla riservatezza;
 - l) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
 - m) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - n) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto;
 - o) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative relative al personale impiegato;
 - p) in caso di applicazioni di penali quando:
 - I. la stessa penale venga applicata più di 10 (dieci) volte complessivamente;
 - II. vengano rilevate oltre 20 (venti) infrazioni nel corso dell'appalto;
 - III. l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
 - q) in tutti i casi previsti nel presente capitolato, nel contratto e nel disciplinare in cui è espressamente prevista una clausola risolutiva;
 - r) per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciati nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità.
2. Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, COINGER lo comunica all'Appaltatore e potrà invitarlo a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di sette giorni dalla data di comunicazione.
3. La risoluzione del contratto verrà dichiarata da COINGER mediante apposito provvedimento. Eventuali danni o spese derivanti a carico di COINGER per colpa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. La cauzione prestata dall'Appaltatore viene dichiarata decaduta e viene incamerata da COINGER.

13.2 Risoluzione del contratto

1. COINGER potrà risolvere il contratto secondo quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 C.C., cosicché COINGER potrà intimare per iscritto all'Appaltatore d'adempiere **entro quindici giorni**, salvo diverse indicazioni del presente capitolato, a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto s'intenderà risolto. L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.
2. In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 C.C., l'Appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per




morosità. COINGER, oltre al diritto al risarcimento dei danni, potrà immediatamente incamerare la cauzione od esercitare il diritto sulla fidejussione.

3. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che nelle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 1453 C.C. anche qualora sia previsto da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi.
4. Qualora l'Appaltatore dovesse unilateralmente e illegittimamente risolvere o recedere il contratto prima della scadenza convenuta, COINGER potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
5. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 108 del D.L.vo 50/2016.
6. È facoltà di COINGER recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 50/2016.

PARTE SECONDA - ASPETTI TECNICI

Articolo 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. COINGER provvederà a propria cura al conferimento dei rifiuti presso l'impianto INIZIALE avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi oggetto di precedente gara CIG 89281530EF.
2. I rifiuti conferiti saranno i materiali non ulteriormente differenziabili e/o ingombranti raccolti a valle delle restanti raccolte differenziate nei Comuni serviti.
3. Per impianto INIZIALE si intende l'impianto indicato in sede di offerta che dovrà essere impiegato per tutto il quantitativo stimato di rifiuti, salvo le specifiche deroghe riportate nel presente CSA.
4. Detto impianto non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'ente appaltante dietro motivata richiesta dell'appaltatore.
5. I conferimenti avverranno negli orari indicati dall'impianto con apertura sia mattutina sia pomeridiana articolata su sei giorni la settimana, domenica esclusa. Almeno nella fascia oraria dalle 06.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 18.00.
6. Tranne per casi eccezionali e sporadici, i singoli conferimenti dovranno concludersi in tempi brevi, non superiori a 30 minuti per tutte le operazioni, dal momento dell'ingresso in impianto per la prima pesatura, fino alla pesata a mezzo post-scarico.
7. Stante l'attuale organizzazione del servizio di raccolta **dovrà essere garantito** il conferimento anche nelle giornate festive o pre-festive, quali ad esempio il 24/12, il 01/01, il 15/08, il 01/05.
8. Il conferimento avverrà prevalentemente:
 - a) per il lotto SECCO, a mezzo di compattatori;
 - b) per il lotto INGOMBRANTI, a mezzo di cassoni,Potranno altresì essere utilizzati cassoni scarrabili, press-container, bilici e mezzi satelliti di piccole dimensioni.
9. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto o bollettino) ed al momento dell'accesso dovrà



essere registrato tramite doppia pesatura, (lordo e tara dopo lo scarico), per determinare il peso netto. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al gestore del servizio secondo le disposizioni di legge.

10. Sulla scorta dell'attuale organizzazione del servizio, dalle medie statistiche delle movimentazioni effettuate negli ultimi tre anni, della produzione pro/capite, dei maggiori controlli posti in essere, si prevedono, fino all'introduzione dei sistemi di misurazione di cui in premessa:

- a) per il lotto SECCO: nr. 760 scarichi complessivi anno con compattatori, con peso netto medio di circa kg. 11.500, su sei giorni la settimana, domenica esclusa;
- b) per il lotto INGOMBRANTI: nr. nr. 620 scarichi complessivi anno con motrice con scarrabile e cassoni, con peso netto medio a cassone di circa kg. 1.900, su sei giorni la settimana, domenica esclusa.

IMPORTANTE: COINGER sta valutando la possibilità di ridurre il numero di giorni settimanali di conferimento per il lotto SECCO, modificando conseguentemente in aumento il quantitativo giornaliero di materiale che verrà inviato in impianto. I giorni di conferimento potrebbero scendere dagli attuali sei giorni settimana, fino ad un solo conferimento a settimana, sempre domenica esclusa.

11. I dati di cui sopra dovranno essere tenuti in considerazione in sede di offerta qualora l'impianto di destinazione sarà sito oltre 45 km dal centro di raccolta di Brunello.


12. Il numero di conferimenti e/o il peso di ogni compattatore potrebbero subire le variazioni previste sia per la tolleranza del 10% relativa alla produzione pro/capite, sia per la tolleranza del 20% prevista per la variazione degli abitanti serviti come meglio dettagliate in seguito e nel bando di gara.

Articolo 15 – QUANTITATIVI CONFERIBILI

1. Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili è indicato, per singolo lotto nell'ALLEGATO A.
2. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto iniziale di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre, è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese pubbliche o con le pese delle strutture COINGER. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa pubblica, o la pesa COINGER e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo sia per COINGER che per l'Appaltatore, su richiesta della controparte, di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il contratto cui il presente capitolato è riferito, la Ditta appaltatrice oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 24 ore all'infrazione contestata sarà passibile di una penale di € 50,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali




- spese di trasporto a chilometro indicate all'ALLEGATO A, qualora venisse impiegato il detentore del rifiuto COINGER per effettuare il trasporto stesso.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo di raccomandata anche anticipata via fax, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.
 3. L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le contro deduzioni anche se non formalizzate dalla Ditta appaltatrice stessa.
 4. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
 5. Le penalità e rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore, per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento.
 6. Il ritardo da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiore a un'ora costituisce presupposto per l'applicazione da parte di COINGER di una penale pari a € 100 per ogni ora di ritardo.
 7. Il ritardo da parte dell'appaltatore nel completamento delle operazioni di conferimento del carico di rifiuti, superiore a 30 minuti costituisce presupposto per l'applicazione da parte di COINGER di una penale pari a € 100 per ogni ora di ritardo. Per operazione di conferimento, si intende il complesso di operazioni che inizia con la pesatura in ingresso e termina con la pesatura in uscita post scarico.
 8. Il ritardo da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento nell'accettazione del carico di rifiuti, superiore a 24 h, verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte di COINGER di una penale pari a 1/100 dell'importo a base d'asta del otto, oltre, nel caso si renda necessario che COINGER debba individuare un altro impianto di terzi in via d'emergenza, all'utilizzo di quota parte della cauzione definitiva per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.
 9. Il ripetersi per più di 4 (quattro) volte nel corso di un anno solare di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento, nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 24 h costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.
 10. L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 2 (due) gg., non gestito ex art. 2 del presente capitolato e non dovuto a fermo impianto ex art. 26 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato d'oneri.
 11. In caso di mancato conferimento nelle giornate di festività, oltre al computo delle penalità di cui sopra, verrà applicata la sanzione di € 2.000.

Articolo 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

COMUNI SOCI


Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



2. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal personale COINGER che rilascia apposita certificazione, anche sotto forma di nulla osta, al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio o alla verifica della fattura.
3. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
5. Della verifica di conformità è redatto processo verbale o altra forma di constatazione adottata da COINGER.
6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
8. Il certificato di verifica di conformità finale viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Articolo 18 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO


1. Il contratto è a misura.
2. I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.



3. La fattura mensile dovrà contenere il quantitativo mensile effettivamente conferito moltiplicato per il prezzo offerto alla voce F dell'ALLEGATO offerta economica del disciplinare di gara, anche qualora l'impianto INIZIALE fosse localizzato oltre i 45Km dalla sede COINGER di via Chiesa a Erbamolle SNC a Brunello.
4. Il quantitativo mensile conferito ed impiegato per la determinazione dell'imponibile della fattura dovrà corrispondere al tabulato riepilogativo dei conferimenti effettuati di cui all'art. 6 punto 1 lett. k) del presente capitolato.
5. Gli eventuali costi di trasporto alla voce G dell'ALLEGATO offerta economica del disciplinare di gara, saranno da riconoscere all'attuale gestore del servizio di raccolta e trasporto da parte di COINGER.
6. Alla ditta appaltatrice non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

Articolo 19 – CAUZIONE DEFINITIVA


1. Si applica l'art. 103 del D.lgs 50/2016.
2. L'impresa deve versare, anteriormente all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Successivamente il suo importo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone vari più del 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente.
3. La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente COINGER dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'impresa.
4. Resta salvo per COINGER l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui COINGER dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
6. In caso di garanzia fidejussoria essa dovrà essere conforme alle previsioni di cui all'art. 103 D.lgs 50/2016 e l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - a) di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati;
 - b) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, 1° comma, C.C.;
 - c) di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta della stessa, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - d) di considerare valida la fideiussione fino a svincolo espresso di COINGER;
 - e) che COINGER è comunque garantito anche in caso di omesso versamento dei premi da parte dell'Appaltatore.



7. In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate ed esclusivamente per la fideiussione definitiva, COINGER inviterà l'Appaltatore a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l'Appaltatore non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione. In tal caso all'Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi ed i costi derivati dai ritardi cagionati dalla revoca.
8. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio di COINGER, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori, COINGER compreso, fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.
9. L'importo della cauzione definitiva verrà calcolato sulla scorta delle indicazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.L.vo 50/2016.

Articolo 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del servizio avverrà secondo le seguenti indicazioni:
 - a. periodicità mensile, data fattura fine mese;
 - b. la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment; codice destinatario fatturazione elettronica USAL8PV;
 - c. dovranno essere riportati in fattura evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati da COINGER (es. DDT, CIG, etc.);
 - d. l'ammontare del corrispettivo dovuto è determinato come indicato all'art. 18 e verrà utilizzato quale imponibile della fattura ad emettere.
2. I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario entro i 60 gg data fine mese fattura, previo esperimento delle verifiche di legge e di conformità della prestazione erogata. Le spese di bonifico sono a carico dell'Appaltatore.
3. È escluso qualsiasi rapporto diretto di natura economica–amministrativa tra COINGER ed eventuale soggetto subappaltatore, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.L.vo 50/2016. In caso di sub-appalto, il pagamento delle fatture all'Appaltatore è subordinato anche all'invio delle copie dei pagamenti effettuati da parte dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori.
4. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, COINGER sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale.
5. È vietata qualunque cessione di credito e procura o delega all'incasso, salvo che COINGER, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Lo svincolo e liquidazione delle trattenute avverranno al termine dell'appalto, dopo la redazione del certificato di conformità finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



Articolo 21 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO


1. Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 mesi dell'affidamento.
2. A decorrere dal 13mo mese, e per gli anni a seguire, il corrispettivo offerto verrà adeguato da COINGER, previa analisi interna, applicando massimo il 60% del valore dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, riferiti all'anno precedente quello per il quale si procede all'aggiornamento;
3. Per essere concessa, la revisione deve essere richiesta dall'Appaltatore annualmente ed entro i tre mesi successivi la fine dell'anno di servizio trascorso, per il quale si chiede la revisione.
4. La decorrenza dell'anno è da intendersi riferita al mese d'inizio del servizio.
5. È facoltà di COINGER effettuare l'adeguamento dei prezzi, anche in assenza di istanza dell'Appaltatore, qualora vi sia una riduzione dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente.

Articolo 22 - VARIAZIONE QUANTITATIVI

1. Poiché si potrebbe registrare una variazione del numero di Comuni serviti da COINGER per adesione o recesso ovvero per altre cause, si stabilisce che l'Appaltatore è obbligato ad estendere o ridurre i servizi e le forniture previsti dal presente capitolato alle condizioni in essere fino al 20% dei quantitativi originariamente indicati. In caso di riduzione superiore al 20%, l'Appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la durata dell'appalto e non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento.
2. Si fa rilevare inoltre che:
 - a) la popolazione nei comuni serviti da COINGER potrebbe subire una variazione in aumento o diminuzione di circa l'1,0% anno e conseguentemente potrebbe aumentare/diminuire la produzione totale dei rifiuti oggetto del presente appalto;
 - b) è possibile una variazione della produzione pro/capite annuale sia in aumento che diminuzione pari al 10%, che l'appaltatore tratterà senza richieste di adeguamento;
 - c) come indicato in premessa, qualora COINGER dovesse introdurre sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti, sulla scorta di documentate esperienze analoghe effettuate da altri operatori, è concretamente ipotizzabile una riduzione significativa della frazione CER 200301 anche del 50%.

Articolo 23 - ESECUZIONE IN DANNO

1. L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva COINGER di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'Ufficio ed a tutto carico della Ditta, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori o dei servizi o li conducesse in maniera imperfetta.
2. Al pagamento delle rate verranno detratti gli importi derivanti dalle relative penali comminate.



Articolo 24 - DISPOSIZIONI VARIE


1. La Ditta è tenuta a dare immediato inizio al servizio oggetto del presente appalto e comunque entro e non oltre giorni quindici dall'ordine impartito da COINGER anche in pendenza della stipula del contratto. In caso di inadempienza all'ordine nei termini di cui sopra, COINGER, previa contestazione, può risolvere il contratto ipso iure mediante semplice dichiarazione stragiudiziale con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione del contratto in danno dalla ditta appaltatrice per fatto doloso o grave inadempienza saranno poste a carico dell'affidatario le spese conseguenti al conferimento di nuovo affidamento anticipato rispetto alle tempistiche previste. Dopo il secondo giorno di interruzione del servizio per qualsiasi causa, è in facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

Articolo 25 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a COINGER, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato; si applica l'art. 107 D.lgs 50/2016.

Articolo 26 – FERMO IMPIANTO

1. Durante le eventuali soste tecniche dell'impianto, complessivamente non superiori a 15 giorni di conferimento (6gg. a settimana) annui, i rifiuti potranno essere inviati ad altro impianto in possesso dei requisiti tecnici, quantitativi e logistici definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione.
2. Le condizioni offerte in sede di gara non muteranno.
3. La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata, salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto quale ad esempio un incendio.
4. All'appaltatore verrà riconosciuto al massimo quanto offerto con possibile ulteriore riduzione per costi di trasporto.
5. Per ogni chilometro eccedente il raggio di 45 Km dal centro di raccolta di Brunello, la tariffa a tonnellata di cui al punto G dell'offerta in sede di gara, sarà decurtata dell'importo dei costi di trasporto indicato all'ALLEGATO A.
6. L'impianto di supporto non dovrà distare oltre il limite indicato nelle disposizioni di gara.



ALLEGATO A – QUANTITATIVI, CONTEGGI e IMPORTI

Il presente allegato intende rappresentare come COINGER sia arrivato alla determinazione dei quantitativi numerici relativi sia ai rifiuti oggetto di trattamento, che al numero di movimentazioni/conferimenti che verranno effettuati, nonché altri importi presenti nei documenti di gara.

Si rammenta che sono state previste alcune tolleranze nel bando e nel capitolato sia in merito alla voce A che alla voce B della tabella sottostante che potrebbero portare variazioni, anche significative dei quantitativi da trattare e conseguentemente dei valori economici totali.

		LOTTO SECCO - EER 200301	LOTTO INGOMBRANTI - EER 200307
A	Numero abitanti COINGER 31/12/2021	90.600	90.600
B	Kg pro/capite anno stimati (anno 2023)	70	15
C	Ton. prodotte anno	6.342	1.359
D	Ton. prodotte anno - arrotondate	6.400	1.400
E	Nr. complessivo mesi (con ripetizione)	42	42
F	Ton. complessive da trattare (arrotondate)	22.400	4.900
G	prezzo base asta €/ton soggetto a ribasso	125,00 €	240,00 €
H	Totale	2.800.000,00 €	1.176.000,00 €

- Tabella A -

		LOTTO SECCO - EER 200301	LOTTO INGOMBRANTI - EER 200307
I	Conferimenti anno	760	620
L	Peso medio netto per conferimento in Kg.	11.500	1.900
M	Costo al Km concessionaria CIG 89281530EF	1,50 €	1,50 €
N	Costo ton. per ogni chilometro extra i 45 dell'appalto principale + ritorno	0,26 €	1,58 €

- Tabella B -

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore

